



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze
Sezione Lavoro**

composta dai magistrati

dott. Flavio Baraschi
dott. Elisabetta Tarquini
dott. Stefania Carlucci

presidente
consigliera
consigliera rel.

nella causa iscritta al N. RG. 386/2022

promossa

da

- appellante -

██████████
Avv. Roberta Randellini
Avv. Alberto Guariso

contro

- appellato -

INPS

Avv. Marco Fallaci
Avv. Antonella Francesca Paola Micheli

Avente ad oggetto: appello ex art. 702^{quater} c.p.c. avverso l'ordinanza n. 1179/2022 in data 07.06.2022 nella causa n. 249/2022 del Tribunale di Arezzo Giudice del Lavoro, pubblicata il 07.06.2022

All'udienza del 28.11.2024, con lettura del dispositivo e motivazione contestuale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

I dati di fatto oggetto del giudizio sono documentali.

██████████ è cittadino extracomunitario che dal 04.05.2018 è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo;
la sua famiglia è composta dalla moglie e tre figli minori, di cui uno è affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. n. 104/1992, anche essi lungo soggiornanti;
è residente nel Comune di Arezzo dall'11.04.2014;
il 02.03.2020 ha proposto domanda per il reddito di cittadinanza, inizialmente accolta ed ha percepito il beneficio da aprile 2020 a maggio 2021;

con lettera del 19.06.2021 l'INPS ha comunicato la revoca del reddito di cittadinanza per la mancanza del requisito di residenza - art. 2 comma 1 a), 2) L. n. 26/2019 - per non avere risieduto in Italia da almeno 10 anni;

con comunicazione del 19.10.2021 l'INPS ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte e non dovute, ricevute da aprile 2020 a maggio 2021, per l'importo di € 5.837,71.

Con azione antidiscriminatoria ex art. 28 D.lgs. n. 150/2011 e 702bis c.p.c., l'originario ricorrente ha sostenuto il carattere discriminatorio della revoca della prestazione, integrante discriminazione indiretta per violazione della direttiva 2003/109UE, art. 11 lett d), che afferma il principio di parità di trattamento nelle prestazioni sociali, assistenza sociale, protezione sociale e art. 11 lett. f) nell'accesso ai servizi.

Secondo la tesi del ricorrente, il requisito di residenza protratta per dieci anni, pur essendo previsto indifferentemente per italiani e stranieri, determina un particolare svantaggio in danno degli stranieri e in particolare dei titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo, i quali hanno maggiore difficoltà a maturare detto requisito; non essendo tale svantaggio giustificato da una finalità legittima perseguita attraverso mezzi proporzionati e necessari, esso integra una discriminazione indiretta. Al fine di rimuovere detta discriminazione, ha chiesto al Giudice di disapplicare la norma che introduce il requisito contestato, valutando preventivamente eventuale rinvio pregiudiziale o questione di costituzionalità delle norme rilevanti. Ha chiesto:

- a) la dichiarazione del carattere discriminatorio della revoca a causa della mancanza del requisito dei 10 anni complessivi di pregressa residenza in Italia, ulteriori rispetto ai due continuativi antecedenti la domanda; ai fini della cessazione della discriminazione e della rimozione degli affetti, anche quale piano di rimozione ex art. 28 comma 5 D.lgs. 150/2011,
- b) dichiarare che l'importo erogato di € 5.837,71 è stato legittimamente percepito che nulla è da restituire ordinando all'INPS di non agire per la restituzione e
- c) condannare a pagare le ulteriori 7 mensilità oltre, a titolo di risarcimento del danno 100 euro per ogni mensilità fino a 18 mesi (7 mesi) ed ulteriori 100 euro per ogni mese successivo al momento in cui avrebbe potuto riproporre la domanda (da luglio 2021) fino alla data della decisione;
- d) ordinare all'INPS di ammettere il ricorrente al RDC anche per le eventuali domande successive al maggio 2021, ferma la verifica dei presupposti di legge, salvo quello della residenza decennale.

L'INPS ha sostenuto la legittimità del requisito di residenza decennale, della revoca del beneficio ed il proprio diritto alla ripetizione dell'indebito.

L'ordinanza del Tribunale di Arezzo ha respinto il ricorso, così argomentando:

1) il requisito della residenza ultradecennale aveva superato il vaglio della Corte Cost. che, con sent. n. 19/2022, aveva ritenuto le questioni sollevate in parte inammissibili, in parte infondate; inoltre, secondo il giudice di primo grado, la Corte Cost. ha evidenziato che la provvidenza non era un mero sussidio economico, ma una misura più articolata, diretta ad immettere il nucleo familiare beneficiario in un percorso lavorativo personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

- 2) ai fini della rimozione dell'effetto discriminatorio non era significativa la condotta dell'ente previdenziale, meramente esecutiva della legge, ma la formulazione della normativa (richiamate Cass. n. 9378/2021 e n. 9379/2021 che, in materia di assegno familiare, hanno rimesso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma sei bis, d.l. n. 69 de 1988 conv. in legge n. 153 del 1988 alla Corte Cost., dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia);
- 3) era citata una parte dell'ordinanza del Tribunale di Monza 01.08.2018;
- 4) l'art. 29 della direttiva 2011/95UE non ricomprendeva l'erogazione del reddito di cittadinanza;
- 5) era richiamata anche Corte Cost. n. 34/2022;
- 6) il ricorrente non aveva provato di avere sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, e di aver aderito ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale, adempimenti previsti dall'art.4 co.1 D.L. 4/2019 conv. in L.26/2019 quali condizioni per l'erogazione della provvidenza richiesta.

L'odierno appellante ha censurato i passaggi argomentativi, ritenuti erronei e incoerenti. In particolare ha evidenziato che le ordinanze della Cassazione, contenenti il passaggio richiamato, erano inconferenti: avevano in realtà ritenuto ammissibile e rilevante la questione di legittimità costituzionale dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (che aveva ritenuto, in materia di assegno familiare, la violazione della direttiva 2003/109UE art. 11 lett d) da parte della disposizione nazionale art. 2, comma 6 L. 153/1988, secondo la quale non fanno parte del nucleo familiare il coniuge e i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia), ma di non poter dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia, né con una interpretazione conforme, né con la disapplicazione della norma interna.

Prosegue l'appellante che la citazione della porzione della ordinanza del Tribunale di Monza era in realtà un precedente favorevole al ricorrente e la parte citata era il sunto delle difese dell'INPS.

Afferma poi il richiamo all' art. 29 della direttiva 2011/95UE era errato, considerato che non era invocata questa direttiva, che attiene al titolare di protezione internazionale, bensì la direttiva 2003/109UE art. 11 lett. d), f).

Ha osservato che il richiamo a Corte Cost. n. 34/2020 era inconferente, poiché la pronuncia ha interessato la diversa previsione del requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo ai fini del reddito di inclusione, titolo posseduto dal ricorrente.

Ha inoltre rimarcato che il reddito di cittadinanza era stato erogato per 1 anno, era stato revocato esclusivamente per il difetto del requisito della residenza decennale, che, riconoscendo la prestazione, gli altri requisiti erano stati considerati esistenti, mentre la contestazione dell'INPS nella causa era stata solo astratta e formale.

In diritto ha argomentato che il RDC, pur avendo natura di prestazione condizionale è ricompreso nell'area di applicazione della direttiva 2003/109UE art. 11 lett d), di affermazione del principio di parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo con i cittadini nazionali, che fa espresso riferimento alle prestazioni sociali, assistenza sociale, protezione sociale, mentre lo stato nazionale non si è avvalso della facoltà di derogare al principio di parità di trattamento. Ha quindi evidenziato che il principio di parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo con i cittadini nazionali è statuito anche nell'accesso ai servizi di cui alla direttiva 2003/109UE art. 11 lett d).

Entro questo quadro normativo comunitario, il criterio apparentemente neutro, pone il soggiornante di lungo periodo in una posizione di particolare svantaggio, rispetto agli italiani per i quali è più facilmente conseguibile, attuando una discriminazione indiretta.

A questo proposito ha richiamato pronunce della CGUE già intervenute su disposizioni nazionali che richiedevano requisiti di lungo-residenza, ritenuti incompatibili con il diritto UE (CGUE, *Commissione c. Lussemburgo*, 20.6.02 cinque anni, ai fini della concessione del "reddito minimo garantito"; CGE, *Commissione c. Lussemburgo*, 10.3.93, C-111/91 residenza nell'anno antecedente la nascita per un assegno di natalità; CGE 25.02.1999 *Swaddling* C-90/9 un "periodo consistente di residenza" per un sussidio integrativo del reddito; CGUE, *Commissione c. Paesi Bassi*, 14.06.2012, causa C-542/09 tre anni per essere ammessi ad una borsa di studio) CGE, *Frascoigna*, 6.6.1985, causa C-157/84 15 anni per 1° assegno speciale di vecchiaia"; *Scrivner*, 27.3.1985, causa C-122/84 5 anni per un reddito minimo).

Con riferimento alla Corte Costituzionale, che ha ritenuto ammissibili requisiti che attestino un certo radicamento territoriale del beneficiario, ha precisato che gli interventi del welfare devono essere orientati alla risposta al bisogno, la pregressa residenza non fornisce una prognosi significativa alla futura permanenza del beneficiario, eventuali requisiti non devono essere sproporzionati.

A supporto della propria tesi ha proposto anche dati ISTAT 2020, che evidenziano che il 16% degli stranieri attualmente residenti in Italia possiedono il requisito della residenza decennale, a fronte della quasi totalità degli italiani residenti (al più il 0,4% non lo possiede).

Secondo l'appellante il requisito non è né proporzionato, né necessario: la giustificazione del requisito di garantire un pregresso contributo del beneficiario non considera lo stato di bisogno in cui versa il richiedente; la pregressa residenza non assicura la permanenza futura nel territorio, come già rilevato dalla Corte Costituzionale sent n. 44/2000; nessun paese europeo prevede questa durata; il requisito è incoerente rispetto alla finalità, non considera altri significativi elementi di collegamento (famiglia numerosa, figli con disabilità).

Sempre sotto il profilo della causa di giustificazione, l'appellante ha evidenziato che la Corte Cost. con la sent. n. 19/2022 ha ritenuto ragionevole la correlazione esclusivamente con la natura a tempo indeterminato del permesso di soggiorno.

L'INPS resiste chiedendo di respingere l'appello, riproponendo le eccezioni già formulate nel primo grado.

In particolare l'istituto ha richiamato l'avvenuta rinuncia alla prestazione del ricorrente (del 24.05.2021) e la ricognizione del debito effettuata attraverso la domanda di restituzione rateale delle somme percepite.

Ha poi affermato che l'appellante non ha dimostrato il possesso degli ulteriori requisiti di legge.

Ha infine affermato che la revoca era un effetto conseguito, ex art. 5 comma 5 D.L. n. 4/201,9 alla segnalazione del Comune del mancato possesso della residenza decennale: secondo l'INPS la dichiarazione della residenza decennale resa nella domanda non era conforme al vero, ne conseguiva l'applicazione dell'art. 7 commi 4 e 6, con revoca del beneficio con efficacia retroattiva e obbligo di restituzione.

All'udienza di discussione l'appellante ha limitato la domanda a quella sub a) e sub b), dichiarando di rinunciare alle domande sub c) e d).

In via logico-giuridica deve esaminarsi il merito della causa alla luce della recente pronuncia della CGUE nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22 del 29.07.2024, relativa a domande di pronuncia pregiudiziale nell'ambito di procedimenti penali, per false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso al RDC, che ha ritenuto la contrarietà del requisito in discussione alla direttiva comunitaria, statuendo:

“L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza.”

Muovendo dalla premessa che il reddito di cittadinanza costituisce una misura rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta, sono significativi i seguenti passaggi:

50. *A tale proposito occorre rilevare che un tale requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, incide principalmente sui cittadini stranieri, tra i quali figurano, in particolare, i cittadini di paesi terzi”; secondo l'interpretazione della Corte è pertanto irrilevante che la previsione interessi anche i cittadini nazionali, poiché “ una misura può essere considerata una discriminazione indiretta senza che sia necessario che essa abbia l'effetto di favorire tutti i cittadini nazionali o di non sfavorire soltanto i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ad esclusione dei cittadini nazionali (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C-20/12, EU:C:2013:411, punto 45)” (punto 51).*

52. *Pertanto, la differenza di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini nazionali, derivante dal fatto che una normativa nazionale prevede un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, costituisce una discriminazione indiretta.”*

E' inoltre escluso che la discriminazione esaminata sia obiettivamente giustificata, in quanto idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non ecceda quanto necessario a conseguire detto obiettivo:

“55. Tuttavia, occorre rilevare che l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109 prevede tassativamente i casi in cui gli Stati membri possono derogare, in termini di

residenza, alla parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali. Pertanto, al di fuori di tali casi, una differenza di trattamento tra queste due categorie di cittadini costituisce, di per sé, una violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva [v., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C-303/19, EU:C:2020:958, punto 23].

56. In particolare, una disparità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro interessato non può essere giustificata dal fatto che essi si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato membro. Una siffatta giustificazione sarebbe contraria all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, che impone una parità di trattamento tra loro nei settori delle prestazioni sociali, dell'assistenza sociale e della protezione sociale [sentenza del 25 novembre 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestazioni familiari per i soggiornanti di lungo periodo), C-303/19, EU:C:2020:958, punto 34].

57. Infatti, come rilevato al punto 44 della presente sentenza, la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimonia il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva.

58. Pertanto uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione e l'obiettivo da essa perseguito, consistente, come risulta dal considerando 12 della medesima direttiva, nel garantire che lo status di soggiornante di lungo periodo costituisca «un autentico strumento di integrazione sociale».

59. Ne consegue che un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, è contrario all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109.

57. Infatti, come rilevato al punto 44 della presente sentenza, la direttiva 2003/109 prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro affinché il cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo da parte di tale Stato membro. Dalla suddetta disposizione, letta congiuntamente al considerando 6 di tale direttiva, risulta che il legislatore dell'Unione ha considerato che tale periodo di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni testimonia il «radicamento del richiedente nel paese in questione», e debba quindi essere considerato sufficiente affinché quest'ultimo abbia diritto, dopo l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo, alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare

per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva.

58. Pertanto uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione e l'obiettivo da essa perseguito, consistente, come risulta dal considerando 12 della medesima direttiva, nel garantire che lo status di soggiornante di lungo periodo costituisca «un autentico strumento di integrazione sociale».

59. Ne consegue che un requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, come quello di cui trattasi nei procedimenti principali, è contrario all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109.

L'interpretazione della CGUE è vincolante per il giudice nazionale, che è tenuto a farne applicazione in luogo della normativa interna contrastante, mediante la disapplicazione del requisito discriminatorio e l'applicazione della normativa nazionale come se tale requisito non fosse previsto (Cass. sez. 5 sent. n. 22577/2012; Cass. sez. 5 sent. n. 5381/2017).

Devono infine esaminarsi le eccezioni formulate dall'Istituto, che la Corte ritiene di non potere accogliere.

Quanto agli effetti della rinuncia alla prestazione sottoscritta il 24.05.2021 e della pretesa ricognizione del debito insita nella domanda di restituzione rateale delle somme percepite, pacificamente sottoscritta, ritiene il Collegio che, lungi dal costituire una rinuncia del diritto e al suo accertamento in sede giudiziale, la prima, su modulistica che non prevede l'inserimento della riserva e l'altra, fossero piuttosto finalizzate ad evitare e contenere gli aggravii di spese nelle more dell'introduzione del giudizio.

Con riferimento alla pretesa mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, degli ulteriori requisiti di legge, anche detta eccezione non pare accoglibile. Premessa la genericità della eccezione, non risultando indicato quali fossero i requisiti mancanti tra quelli previsti dalla legge, deve evidenziarsi che il RDC è stato revocato unicamente per il difetto del requisito della residenza decennale. L'Istituto in aggiunta non ha allegato alcuna verifica negativa, cui è onerato ai sensi dell'art. 5 ultima parte D.L. n. 4/2019 e non è intervenuta alcuna comunicazione contraria, fino alla quale, gli altri requisiti diversi da quelli economici si considerano posseduti. Quanto a quest'ultimo profilo, il reddito ISEE attestato nella DSU allegata alla domanda non è stato specificamente contestato, né l'Istituto ha mosso alcun rilievo sulla completezza ed esattezza dei documenti prodotti (permesso di lungo soggiorno del richiedente e familiari, stato di famiglia, storico di residenza, CU 2020 e 2021; Unilav).

Quanto infine all'assunto che la revoca della prestazione (e l'obbligo di restituzione) fosse conseguente alla dichiarazione, non conforme al vero, della residenza decennale, contenuta nella domanda, la Corte ritiene il rilievo non accoglibile. Risulta al Collegio evidente che la revoca del beneficio possa intervenire solo in caso di falsa dichiarazione/informazione relativa ad un legittimo requisito della prestazione, che nel caso in esame è da escludersi in conseguenza della sentenza della CGUE commentata. Si aggiunge in proposito che anche Cass. pen. SS.UU. sent. n. 49686/2023 ha affermato che le omesse o false indicazioni di informazioni

Verbale di prima udienza n. cronol. 2482/2024 del 28/11/2024

contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. n. 4/2019 (abrogato dal 01.01.2024), solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.

L'appello viene pertanto accolto con riferimento alla domanda sub a) e sub b), le uniche che la parte privata ha inteso coltivate con l'appello, così riducendo la domanda iniziale, abbandonate le domande sub c) e d).

SPESE

Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico dell'INPS, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile) dell'attività svolta (tre fasi), dell'applicazione dei minimi, per il primo grado nella misura di € 3.291,00, per il secondo grado nella misura di € 3.473,00, per complessivi € 6.746,00.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della ordinanza impugnata, dichiara il carattere discriminatorio della revoca della erogazione del reddito di cittadinanza per la mancanza del requisito di dieci anni complessivi di pregressa residenza in Italia, ulteriori rispetto ai due continuativi antecedenti la domanda; dichiara che l'importo di € 5.837,71, percepito da ██████████ nel periodo aprile 2020-maggio 2021 a titolo di reddito di cittadinanza è stato legittimamente percepito e non è dovuta la restituzione, ordinando all'INPS di non agire per ottenere detta somma in restituzione.

Condanna altresì l'INPS a rimborsare alla appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi € 6.746,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e rimborso C.U., da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28.11.2024

La Consigliera est.

dr. Stefania Carlucci

Il Presidente

dr. Flavio Baraschi

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.